



**ASM Terni s.p.a**  
**Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO  
QUADRO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO DEI  
RIFIUTI PRODOTTI DALL’IMPIANTO DI TRASFERIMENTO E  
SELEZIONE ASM DI MARATTA AGLI IMPIANTI FINALI DI  
SMALTIMENTO E/O RECUPERO  
CIG 611214097B**

**CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI  
N.01**

Si pubblicano le risposte ad alcuni quesiti posti dai concorrenti relativi alla gara in oggetto:

Quesito n. 1.

*D. Art.2.3 (pag. 8): Perché il servizio in oggetto non è di diritto esclusivo dell’aggiudicataria, considerando che i fermi non sono giustamente retribuiti?*

1) Risposta a quesito n. 1.

**R.** Il punto del capitolato richiamato, fa riferimento ai soli casi di trasporti di prova per la valutazione di uno o più rifiuti presso diverse destinazioni in impianti di smaltimento e/o recupero, per i quali i gestori degli impianti stessi hanno fatto richiesta di eseguire anche i relativi trasporti. I quantitativi dei rifiuti da trasportare sono non valutabili e rimangono assoggettati alla richiesta del gestore dell’impianto e all’ente di controllo.

E’ in generale una situazione occasionale per la quale non si possono programmare ne tempi ne quantitativi.

Quesito n. 2.

*D. Art.2.3 (pag. 9): Cosa si intende per tutto il periodo di fermo di tale impianto considerato che la quantità giornaliera massima è di 360 tonn.? Es. sciopero 10 gg dell’impianto di smaltimento o altri impedimenti prolungati nel tempo, ma con l’impianto di Maratta in funzione, quantificare i mezzi da mettere a disposizione oltre l’eccedenza di 360 tonn. gg.*

2) Risposta a quesito n. 2.

**R.** Si intende nel caso di fermo impianto di destinazione la necessità di prevedere un quantitativo fino ad massimo di 360 tonn./gg, quindi se i quantitativi sono inferiori è sufficiente adeguarsi ai

quantitativi inferiori e comunque, come previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, i tempi di giacenza massima dei rifiuti in impianto TS non possono superare le 48h. Da ciò consegue che nel caso di fermi per periodi superiori ASM ha l'obbligo di individuare un impianto di smaltimento/recupero alternativo.

Quesito n. 3.

**D.** *Art.2.3 (pag. 9): In caso di fermo nella ricezione dei rifiuti in trasferta se per qualsivoglia motivazione, è prolungato nel tempo, ciò necessita quantificare un numero minimo di mezzi per la ripartenza. Sono sufficienti mezzi per il quantitativo di 360 ton/giornalieri?*

3) Risposta a quesito n. 3.

**R.** I quantitativi massimi da quantificare rimangono quelli previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che risulta essere di 48 h e quindi di fatto 720 ton.

Quesito n. 4.

**D.** *Rilevata differenza nell'importo dei costi di sicurezza e quindi anche nell'importo del servizio tra quelli citati nel Capitolato e quelli nel Disciplinare di gara; quali importi sono da ritenere validi?*

4) Risposta a quesito n. 4.

**R.** Gli importi da ritenere validi sono quelli riportati nel disciplinare di gara.

Quesito n. 5.

**D.** *Art.6 (pag.17): Perché se la ditta aggiudicataria alla quale viene chiesto il servizio di caricamento e trasporto adotta il CCNL dei trasporti deve variarlo con il CCNL dei servizi ambientali (FEDERAMBIENTE)?*

5) Risposta a quesito n. 5.

**R.** Riportiamo a tale proposito il parere originale della consulenza del lavoro dell'Associazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) che motiva la richiesta:

Prot. n. 1064/AC  
Roma, 9 ottobre 2012

In riscontro alla Vostra nota prot. n. 10563 del 27 settembre u.s. e facendo seguito a quanto anticipato per le vie brevi, confermiamo che l'esternalizzazione delle attività aziendali può realizzarsi anche mediante appalto o altre forme di affidamento (art. 8 ex CCNL 30.6.2008 e s. m.e i.).

Com'è noto, nell'appalto di servizi l'oggetto del contratto si concretizza in una prestazione diretta a fornire una utilità a favore del committente.

Con il contratto di appalto, quindi, una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto, committente (art. 1655 c.c., art. 29 c. 1 e 3 D.lgs. 276/2003).

Tuttavia, affinché un appalto possa definirsi legittimo (c.d. appalto genuino), occorre che l'appaltatore non sia un semplice intermediario ma un vero imprenditore e, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto.

L'art. 6 del CCNL 30.6.2008 "Avvicendamento di imprese nella gestione di appalto/affidamento dei servizi" è stato predisposto con l'intento di determinare condizioni di pari opportunità e regolarità competitiva fra tutte le imprese che operano in regime di appalto/affidamento nel mercato dei servizi ambientali.

Detta norma regola il fenomeno della successione del contratto d'appalto per quanto attiene le tutele accordate al personale dipendente impiegato nel servizio appaltato con riferimento sia al licenziamento, sia alla procedura di riassunzione, sia al trattamento economico dovuto.

La procedura prevista, comporta che i lavoratori soggetti al passaggio/affidamento vengano assunti ex novo e che l'impresa subentrante debba riconoscere con automatismo il trattamento economico percepito dai lavoratori interessati prima del passaggio di gestione.

Il p. 14 della norma in esame (art. 6), disciplina anche l'ipotesi in cui l'impresa cessante non applichi il CCNL Federambiente e dispone che *"fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato d'appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'impresa che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti, l'impresa subentrante si incontrerà con la RSU o in mancanza con la RSA, congiuntamente alle strutture territoriali competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti del presente CCNL, per le eventuali assunzioni ex novo, comunque regolate integralmente dal presente CCNL".*

La norma transitoria posta in calce all'art. 8 del CCNL 30.6.2008, poi, richiama l'attenzione sul fatto che l'obbligo di applicare il CCNL Federambiente – ivi compresa l'applicazione dell'art. 6 – è operativo solo a partire dal 1° maggio 2010 "anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data". Pertanto, l'art. 8 disciplina le condizioni alle quali, a partire dal 18 settembre 2008, devono essere conformati i contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali stipulati dalle imprese aderenti a Federambiente: identico impegno è stato assunto da FISE Assoambiente per le proprie imprese, per effetto di contestuale, medesima sottoscrizione con le OO.SS. nel CCNL di propria competenza.

Per quanto riguarda l'applicazione del contratto, il citato art. 8, al p. 1, lett. d), prevede l'obbligo per le imprese appaltatrici di assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL del settore dei servizi ambientali.

Questa norma trova la sua giustificazione sul piano della razionalità legislativa "nell'esigenza che, ove nell'esercizio di una determinata attività imprenditoriale intervenga la pubblica amministrazione, sia assicurato uno standard minimo di tutela ai dipendenti coinvolti" (Corte Cost. 19/6/1998, n. 226). Infatti, l'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori, garantisce il diritto ai trattamenti economici e normativi applicabili ai dipendenti dell'appaltatore :

*"nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona".*

In altri termini, valutata la legittimità della previsione contrattuale in rapporto alla normativa nazionale in materia di contratti e appalti pubblici, evidenziamo che la previsione che impone all'appaltatore, come condizione per la stipulazione dell'appalto, l'applicazione di un determinato contratto collettivo ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, può ritenersi come una manifestazione di legittimo esercizio dell'autonomia privata collettiva.

Il fatto che la contrattazione collettiva possa definire livelli di protezione più elevati, imponendone l'inserimento nei contratti di appalto, oltre a rispondere alla stessa funzione naturale dell'autonomia collettiva, non sembra porsi in contrasto con i principi generali dell'affidamento e dell'esecuzione degli appalti pubblici come enunciati nell'art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 (ossia con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

Evidenziamo, infine, che le norme contrattuali sono inscindibili, di conseguenza riteniamo non sia possibile applicare solo per solo per alcuni istituti le norme di altri contratti collettivi, come quello del trasporto. Per il nostro settore, le pause sono regolate da specifiche norme di legge.

Il Servizio Lavoro Federambiente

Terni, 03/04/2015

f.to **IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Ing. Stefano Tirinzi)*